



FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. X

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DEGLI ISCRITTI PER LE
COMMISSIONI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: Art. 25, comma 4, Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) – Scioglimento e commissariamento degli ordini in caso di omessa pubblicazione da parte degli stessi dell'elenco riservato con i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 16, comma 7, del D.L. 185/08.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla precedente Comunicazione prot. 9231 del 28 novembre 2011 inerente alla fattispecie indicata in oggetto si precisa quanto segue.

Come anticipato, la norma di cui all'art. 25, comma 4, della L. 183/11 ha integrato l'art 16 del DL 185/08 con il comma 7-bis, il quale prevede lo scioglimento e il commissariamento degli ordini che non provvedano alla pubblicazione dell'elenco riservato contenente i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata o che rifiutino in modo reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni richiedenti i suddetti dati.

La Federazione, con nota del 14 dicembre 2011, ha inviato al Ministero della Salute una richiesta di chiarimenti relativa tra l'altro alla definizione delle Pubbliche Amministrazioni legittimate ad accedere all'elenco e alle finalità per le quali è consentito l'accesso.

Data l'imminente scadenza del termine previsto per la pubblicazione (31 gennaio 2012), il Comitato Centrale, riunitosi a Torino il 20 gennaio u.s., ha individuato un possibile percorso di supporto agli Ordini: quelli che volessero aderire potranno (ove non l'abbiano già fatto) inviare alla Federazione prima possibile e in ogni caso prima della scadenza del termine del 31 di gennaio p.v. i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di PEC, alimentando il flusso anagrafico secondo le modalità indicate nel progetto FNOMCEO - ENPAM.

In ogni caso gli Ordini che intendessero avvalersi del supporto della Federazione dovranno espressamente autorizzare la stessa alla eventuale pubblicazione riservata dei dati in questione secondo le modalità tecniche individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in seno al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.

Sarà cura della Federazione adottare le necessarie misure di protezione per
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 25 818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it

il trattamento di tali dati, i quali non saranno resi disponibili a soggetti terzi (esclusivamente Pubbliche Amministrazioni) se non dopo che i delicati aspetti sui quali è stato chiesto apposito parere al Ministero della Salute non trovino soddisfacente risposta.

In conclusione si allega la richiesta di parere inoltrata al Ministero della Salute in data 14 dicembre 2011 nonché la dichiarazione tipo da trasmettere alla Federazione.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Amedeo Bianco". To the right of the signature is a circular purple stamp. The stamp contains the text "FNOM CeO" at the top and "ARCHIVIO" at the bottom. In the center of the stamp is a stylized logo consisting of a vertical line with a curved top and a circular base.

All. n. 2



FNOMCeO

Il Presidente

DOTT. GIOVANNI LEONARDI
VICECAPO DI GABINETTO
MINISTERO DELLA SALUTE
g.leonardi@sanita.it
FAX 06-59942553

OGGETTO: Campo di applicazione dell' art. 25, comma 4, Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) – Scioglimento e commissariamento degli ordini in caso di omessa pubblicazione da parte degli stessi dell'elenco riservato con i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 16, comma 7, del D.L. 185/08 come modificato dalla Legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

Con la presente si ritiene necessario acquisire l'autorevole parere di codesto Ministero in ordine ad una corretta attuazione e interpretazione delle disposizioni indicate in oggetto.

Come è noto alla S.V l'art. 16, comma 7, del D.L. 185/08 dispone che "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata".

Ebbene l'art. 25 della Legge 183/11 (Legge di stabilità 2012) indicato in oggetto ha inserito un comma aggiuntivo all'art. 16 del D.L 185/08 sopraccitato che prevede che "7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente".

Ciò detto, e ai fini di una corretta applicazione della legge, questa Federazione chiede a codesto Ministero di individuare specificatamente l'elenco delle amministrazioni rientranti nel campo di applicazione della disposizione di cui all'art.16, comma 7, del D.L. 185/08; tutto ciò al fine di evitare margini di incertezza nell'assicurare la riconducibilità in una nozione di pubblica amministrazione ampiamente intesa delle amministrazioni che dovessero richiedere agli Ordini provinciali gli elenchi riservati con i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Altra problematica emersa sulla quale si chiede il parere di codesto Ministero è di conoscere quale sia il grado di riservatezza nella gestione di tale procedura e se vi possano essere quindi delle eventuali responsabilità connesse degli Ordini provinciali; in particolare questa Federazione evidenzia che l'uso da parte delle

amministrazioni pubbliche richiedenti dei relativi dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata dovrebbe essere limitato alla sola attività professionale dei medici e odontoiatri, escludendo pertanto ogni altro utilizzo, nel quale si potrebbe concretizzare una posizione di sfavore dei professionisti soggetti all'obbligo di PEC rispetto alla generalità dei cittadini.

Da ultimo si evidenzia che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - anteriormente all'entrata in vigore della Legge 183/11 - aveva auspicato di poter individuare le stesse Federazioni Nazionali e Consigli Nazionali quale unico interlocutore nella trasmissione dei dati identificativi degli iscritti agli Ordini con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 16, comma 7, del D.L. 185/08; orbene, qualora venisse confermato tale indirizzo, si chiede di conoscere quali possano essere i profili di responsabilità di questa Federazione in caso di incompleta trasmissione dei suddetti dati o mancata ricezione degli stessi da parte delle amministrazioni pubbliche richiedenti.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Amedeo Bianco". To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "ARCHIVIO" at the top and "ORDINE MEDICI" at the bottom. In the center of the stamp is a stylized graphic of a caduceus, a staff with two snakes entwined around it and wings at the top.

M.F

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO
RISERVATO DI CUI ALL'ART 16 C 7 DEL D.L. 185/08**

Io sottoscritto.....Presidente dell'ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri diautorizzo la Federazione Nazionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri alla pubblicazione in un elenco riservato
dei dati identificativi degli iscritti agli Albi secondo quanto previsto dall'art 16 c 7 e 7bis
del DL 185/08